

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021

ai sensi dell'art. 19, co. 8, Legge 448/2001

Revisore Unico: Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
BFMR & Partners - Piazza A. Vallisneri 4 - Reggio Emilia
Telefono 0522455000 Telefax 0522455008 E-mail Leggemazzocchi@bfmr.it
PEC luigi.attilio.mazzocchi@odcec.re.legalmailLeggeit

Il sottoscritto **Luigi Attilio Mazzocchi** - nato a Catania il 2 febbraio 1960, Codice Fiscale MZZ LTT 60B02 C3510, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia nella sez. A con il n. 193/A, al Registro dei Revisori Legali al n. 37126 con pubblicazione in G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, all'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali (Art. 16, co. 25, D. LEGGE 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 15/2/2012, n. 23), all'Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 40/17 ed all'Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 84/19, Gestore delle Crisi da Sovraindebitamento (nell'ambito dell'O.C.C. n. 147 di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), con Studio in Reggio Emilia, BFMR & Partners, Piazza A. Vallisneri 4, Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro (BO) - nominato Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/3/2019

premess

- ✓ che è stato richiesto il parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Aggiornamento Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021";
- ✓ che l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione annuale per la verifica dell'esistenza di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge 183/2011 - che ha sostituito l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 - e che dalla stessa è

**PARERE DEL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi**

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2019/2021

emerso che non si rilevano situazioni di soprannumero, anche temporanee, nella dotazione organica;

- ✓ che l'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli Organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- ✓ che l'attività di programmazione del fabbisogno di personale è correlata alle disponibilità di bilancio ed improntata ai principi di contenimento degli organici e della spesa programmata per il personale (art. 39, Legge 449/1997; art. 91 D. Lgs. 267/2000);
- ✓ che il D. Lgs. 75 del 25/05/2017 ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 6 ovvero:
 - 2) *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*
 - 3) *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
- ✓ che con provvedimento in data 8 Maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione le Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
- ✓ che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, così come sopra modificato, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle citate linee di indirizzo, si sostanzia in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa per gli Enti Locali rappresentato dal limite di spesa del personale media riferita al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 296/2006;
- ✓ che l'art. 3, comma 5 del D. L. 90/2014 fissa per l'anno 2019 la possibilità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2019/2021

- ✓ che l'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della LEGGE 449/1997;

considerato

- ✓ che il Comune di Monte San Pietro nel bilancio di previsione 2019/2021 assicura la riduzione della spesa di personale rispetto a quella del triennio 2011/2013 (art. 1, c. 557 quater, Legge n. 296/2006), come da documentazione allegata sub. C) alla proposta di delibera;
- ✓ che ha rispettato quanto previsto dall'art. 9, c. 28, del D. L. n. 78/2010;
- ✓ che ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018 (art. 1, c. 469 e ss., della Legge n. 232/2016) come risulta dal monitoraggio semestrale delle risultanze del pareggio di bilancio relativamente all'intero anno 2018;
- ✓ che, con singole deliberazioni dei diversi Consigli Comunali è stata approvata una "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia e i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione associata di servizi e attività di Polizia locale e la costituzione di un corpo di Polizia locale unico tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa";
- ✓ che a far data dal 1.1.2019 i dipendenti del Comune di Monte San Pietro assegnati alla Polizia Municipale sono stati trasferiti all'Unione;
- ✓ nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, relativamente all'esercizio 2019, risulta ancora prevista la spesa di personale della Polizia Municipale in quanto all'atto di predisposizione dello stesso non erano ancora puntualmente definite le modalità del trasferimento;
- ✓ che con le variazioni di bilancio di assestamento esercizio 2019 si provvederà ad azzerare le previsioni di spesa per retribuzione personale di Polizia Municipale e oneri riflessi e il rimborso delle spese di comando;
- ✓ nell'allegato C) alla proposta di delibera, essendo ancora prevista e quantificata la spesa di personale di Polizia Municipale, non è stata prevista la spesa per servizi in convenzione in Unione di Polizia Locale al fine di evitare una duplicazione della stessa spesa;

esaminata

- ✓ la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Aggiornamento Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021"

verificato

con esito positivo il rispetto dei vincoli di natura amministrativa e finanziaria attestati dalla Responsabile del 1° e 2° Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ed in particolare:

- a) il rispetto del pareggio di bilancio (Legge 208/2015);
- b) l'avvenuta comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (Legge 232/2016);

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2019/2021

- c) il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 557 quater Legge 296/2006 così come aggiunto dall'art. 3, comma 5 bis D. L. 90/2014 convertito, con modificazione, dalla Legge 114/2014);
- d) l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale con la contestuale indicazione della dotazione organica (art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. 165/2001 così come modificati con D. Lgs. 75/2017);
- e) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 comma 2 del D. Lgs. 165/2001);
- f) l'adozione del Piano della Performance 2019/2021 – Delibera Giunta Comunale n. 120 del 27.12.2018;

visto

- ✓ il parere favorevole di Regolarità Tecnico Amministrativa espresso dalla Responsabile Dott.ssa Emanuela Rivetta in data 13.05.2019;
- ✓ il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Monica Laffi in data 13.05.2019;

esprime parere favorevole

all'adozione del suddetto atto.

In fede.

Reggio Emilia, 13 Maggio 2019

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Attilio Mazzocchi